

**OGGETTO:** Domanda di **AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA** di esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – **SOGGETTO SENZA SCOPO DI LUCRO** (art. 10, comma 2, L.R. 29/12/2006, n. 38).

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di: \_\_\_\_\_  
e come tale in rappresentanza di \_\_\_\_\_  
quale soggetto senza scopo di lucro con sede nel Comune di \_\_\_\_\_,  
in (Via, Piazza) \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_

### CHIEDE

in occasione della manifestazione “ \_\_\_\_\_ ”,  
che avrà luogo nei giorni \_\_\_\_\_, il rilascio  
dell'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 10 della Legge Regionale n° 38 del 29 dicembre  
2006 per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per la/le attività indicata/e nella  
D.I.A. differita ex REG. CE 852/2004 e DGR n. 79-7605 del 26/11/2007, da svolgersi nel seguente  
luogo: \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni dichiarate è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato così come previsto dall'art. 21 della legge 241/90.

Il sottoscritto dichiara che é stato compilato anche :

**Allegato A**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_:

### DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n.575" (antimafia);
- che l'attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria;
- di aver inoltrato apposita D.I.A. differita ex REG. CE 852/2004 e DGR n. 79-7605 del 26/11/2007;
- \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### NOTE:

L'articolo Art. 10 (Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.

**2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 non si applicano.**

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4.

Estratto dell'articolo 7 comma 4:

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

ART. 11 T.U.LL.P.S.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

ART. 92 T.U.LL.P.S.

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.